

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 2010, n. 154

Regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135. (10G0168) (*GU n. 214 del 13-9-2010*)

Titolo I

OBIETTIVI E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

Visti il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola ed il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva atti normativi nell'Adunanza del 24 maggio 2010, integralmente recepito, salvo il suggerimento formale relativo all'articolo 8 del presente regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi

1. Obiettivi del 6° Censimento generale dell'agricoltura sono:

a) fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale;

b) risolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole;

c) consentire l'aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole realizzato dall'ISTAT mediante l'integrazione di basi di dati di fonte amministrativa.

Art. 2

Data di rilevazione

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, la data di riferimento del 6° Censimento generale dell'agricoltura è fissata al 24 ottobre 2010. Le informazioni da rilevare fanno riferimento a tale data, salvo quanto diversamente stabilito dalle istruzioni alla compilazione dei questionari di azienda agricola che saranno divulgate dall'ISTAT.

Art. 3

Unità di rilevazione

1. L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola e zootecnica. È unità di rilevazione anche l'azienda zootecnica priva di terreno agrario.

2. L'azienda agricola e zootecnica è definita come unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o secondaria, l'attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore - persona fisica, società, ente - che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati o partecipanti, sia in forma associata.

Art. 4

Campo di osservazione e caratteristiche da rilevare

1. Il Censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun Comune le aziende agricole e zootecniche da chiunque condotte e le cui dimensioni in termini di superficie o di consistenza del bestiame allevato siano uguali o superiori alle soglie minime fissate dall'ISTAT con il Piano generale di censimento di cui all'articolo 7 nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola.

2. Sono incluse nel campo di osservazione del censimento le aziende agricole la cui attività è esclusivamente il mantenimento delle superfici agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sono escluse dal campo di osservazione del censimento le aziende esclusivamente forestali, nonché le altre tipologie di unità indicate dal Piano generale di censimento.

4. Il Censimento generale dell'agricoltura rileva, mediante i contenuti informativi presenti nel questionario di cui all'articolo 5, le caratteristiche strutturali delle singole aziende richieste dal regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 e le caratteristiche necessarie a soddisfare il fabbisogno informativo statistico di carattere nazionale e regionale.

Art. 5

Tecnica di rilevazione

1. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante apposito questionario predisposto e fornito dall'ISTAT agli organi di censimento insieme a modelli ausiliari e altri stampati necessari per la rilevazione.

2. Per la raccolta dei dati è fatto divieto di utilizzare questionari, modelli e stampati diversi da quelli forniti dall'ISTAT.

3. Le aziende agricole e zootecniche sono rilevate presso la residenza o il domicilio del conduttore nel caso di persona fisica o presso la sede legale del conduttore nel caso di persona giuridica, mediante intervista diretta o compilazione del questionario elettronico da parte del conduttore;

4. Le unità di rilevazione di cui all'articolo 3 sono individuate in base ad una lista precensuaria predisposta dall'ISTAT utilizzando le informazioni contenute nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con particolare riferimento al sistema integrato di gestione e controllo, e negli archivi amministrativi delle pubbliche amministrazioni che contengono dati utili allo scopo.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI CENSIMENTO

Art. 6

Ruolo dell'ISTAT

1. L'ISTAT predispone ed adotta il Piano generale di censimento. Attraverso il Piano generale, le circolari e le istruzioni agli organi censuari vengono definiti gli aspetti organizzativi, tecnici e metodologici della rilevazione censuaria. L'ISTAT sovrintende alle operazioni censuarie, ne assicura il monitoraggio e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per garantirne il buon andamento.

Art. 7

Piano generale di censimento

1. La rilevazione censuaria è organizzata sulla base del Piano generale di censimento predisposto dall'ISTAT secondo principi di tempestività, efficienza, riservatezza e qualità.

2. Il Piano generale di censimento definisce le regole, i criteri generali e gli standard cui devono attenersi le Regioni nella predisposizione dei relativi piani di censimento e, in particolare, il calendario delle operazioni, le modalità di formazione del personale, le modalità di raccolta e registrazione dei dati, gli standard di riferimento per l'organizzazione della rete censuaria, le caratteristiche del sistema informativo di gestione della rilevazione.

Art. 8

Modelli organizzativi e piani di censimento delle Regioni

1. La rilevazione censuaria si svolge a scelta della Regione secondo i due modelli organizzativi di cui agli articoli 11 e 12 e specificati nel Piano generale di censimento: uno ad alta partecipazione e uno a partecipazione integrativa.

2. La scelta del modello organizzativo è effettuata dalla Regione mediante la predisposizione di un Piano di censimento, in conformità al comma 3 per il modello ad alta partecipazione e al comma 4 per il modello a partecipazione integrativa. Il piano, redatto di norma dall'Ufficio di statistica, è approvato dalla Regione con apposito atto da emanarsi entro e non oltre il 15 marzo 2010, previa validazione dell'ISTAT in ordine al rispetto dei criteri e delle regole previste dal Piano generale di censimento. Con lo stesso atto di approvazione del piano, la Regione costituisce l'Ufficio regionale di censimento, di norma presso l'Ufficio di statistica, nonché la Commissione tecnica regionale e nomina il responsabile del primo e il presidente della seconda.

3. La Regione che sceglie il modello ad alta partecipazione adotta il Piano regionale di censimento. Nel rispetto di quanto previsto dal Piano generale di censimento, il Piano regionale di censimento contiene le

indicazioni relative al disegno territoriale della rete di rilevazione in ambito regionale e, in particolare, stabilisce:

1) i criteri e i tempi di costituzione e organizzazione degli uffici di censimento ai vari livelli territoriali e delle Commissioni tecniche territoriali, ove previste;

2) i criteri e i tempi di nomina dei loro responsabili;

3) i compiti e le funzioni ad essi affidati.

4. La Regione che sceglie il modello a partecipazione integrativa adotta il Piano integrato di censimento. Nel rispetto delle previsioni del Piano generale di censimento, il Piano integrato di censimento indica gli enti a cui attribuire le funzioni di Ufficio territoriale di censimento, definisce il numero dei coordinatori intercomunali di censimento e dei loro eventuali responsabili, stabilisce i criteri e i tempi di costituzione delle Commissioni tecniche territoriali.

Art. 9

Inosservanza del termine per l'adozione del Piano di censimento

1. Trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 8, senza che la Regione abbia approvato il Piano regionale di censimento o il Piano integrato di censimento, l'ISTAT è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari a organizzare la rete di rilevazione.

Art. 10

Censimento nelle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Gli Uffici di statistica delle province autonome di Trento e di Bolzano effettuano il censimento in conformità al presente regolamento, al Piano generale di censimento e a specifiche intese con l'ISTAT, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017.

Art. 11

Organi di censimento nel modello ad alta partecipazione

1. Nel modello ad alta partecipazione sono organi di censimento l'Ufficio regionale di censimento e, ove previsti dal Piano regionale di censimento, gli Uffici territoriali di censimento e gli Uffici comunali di censimento anche in forma associata.

2. L'Ufficio regionale di censimento organizza la rilevazione sul territorio, coordina e controlla le attività censuarie demandate agli Uffici di censimento di cui al comma 1.

3. Gli Uffici territoriali di censimento possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Comunità montane o enti strumentali della Regione secondo criteri di uniformità sul territorio regionale, salvo eccezioni approvate da ISTAT.

4. Ulteriori funzioni e compiti degli uffici di cui ai precedenti commi sono specificati nel Piano generale di censimento.

Art. 12

Organi di censimento nel modello a partecipazione integrativa

1. Nel modello a partecipazione integrativa sono organi di censimento l'Ufficio regionale di censimento, gli Uffici territoriali di censimento e gli Uffici comunali di censimento, anche in forma associata.

2. L'Ufficio regionale di censimento collabora con l'ISTAT nel coordinamento dell'attività di tutti gli organi di rilevazione nel territorio regionale.

3. Gli Uffici territoriali di censimento sono individuati dal Piano integrato di censimento secondo criteri di uniformità sul territorio regionale e possono essere costituiti presso Province, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Comunità montane o enti strumentali della Regione. L'Ufficio territoriale di censimento organizza e coordina la rilevazione sul territorio e, in collaborazione con l'ISTAT, l'attività di formazione agli Uffici comunali di censimento.

4. Gli Uffici comunali di censimento sono incaricati di organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio.

5. Ulteriori funzioni e compiti degli uffici di cui ai precedenti commi sono specificati nel Piano generale di censimento.

Art. 13

Attribuzione delle funzioni di Ufficio di censimento

1. Le amministrazioni presso cui vengono costituiti gli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12 ne attribuiscono le funzioni di regola agli Uffici di statistica, ove esistenti. In questi casi al responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'Ufficio di censimento.

2. Le amministrazioni che non hanno costituito l'Ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, attribuiscono le funzioni di Ufficio di censimento a una propria struttura organizzativa, individuando come responsabile un dipendente di adeguata professionalità.

3. I Comuni possono svolgere le funzioni di Ufficio comunale di censimento anche in forma associata, secondo criteri e modalità stabiliti dal Piano generale di censimento.

Art. 14

Ruolo dell'ISTAT in caso di inadempienza degli organi di censimento

1. Ove si verificano, da parte degli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12, o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, può avocare a sé l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 15

Commissioni tecniche

1. La Commissione tecnica regionale svolge compiti di coordinamento dei rapporti interistituzionali, di consultazione tecnica e di promozione dell'efficacia nella conduzione delle operazioni censuarie. Ulteriori compiti e modalità di intervento sono specificati nel Piano generale di censimento.

2. Le amministrazioni presso cui vengono costituiti gli Uffici territoriali di censimento, ovvero le Regioni, nel caso di costituzione presso un ente strumentale della Regione, provvedono alla istituzione della Commissione tecnica territoriale e alla nomina dei suoi membri, secondo quanto previsto dal Piano regionale di censimento o dal Piano integrato di censimento.

3. La Commissione tecnica territoriale ha il compito di valutare il buon andamento delle operazioni censuarie al proprio livello territoriale. Ulteriori compiti e modalità di intervento sono specificati nel Piano generale di censimento.

4. Alle Commissioni tecniche regionali partecipano rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o degli enti da esso vigilati.

Titolo III

OPERAZIONI DI CENSIMENTO

Art. 16

Criteria generali

1. Le operazioni di censimento sono disciplinate dal Piano generale di censimento, dai piani regionali e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Il calendario delle operazioni censuarie è stabilito dall'ISTAT nel Piano generale di censimento. Il calendario della raccolta dei dati è comunicato dall'ISTAT o dagli altri organi di censimento alle unità di rilevazione, nonché reso noto al pubblico secondo le forme di pubblicità previste dall'articolo 31.

Art. 17

Attribuzione di fasi della rilevazione

1. Nel modello ad alta partecipazione, la Regione può attribuire fasi della rilevazione ovvero funzioni di coordinamento intercomunale a enti o organismi pubblici o privati, purché tale scelta sia definita nel Piano regionale di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.

2. Nel modello a partecipazione integrativa, la Regione può affidare le funzioni di coordinamento intercomunale a ente o organismo pubblico o privato, purché tale scelta sia definita nel Piano integrato di censimento ed espressamente accettata dall'ISTAT.

3. L'Ufficio regionale di censimento è responsabile verso l'ISTAT del buon andamento delle attività censuarie di cui ai commi 1 e 2.

Art. 18

Registrazione dei dati

1. Le Regioni che adottano il modello ad alta partecipazione indicano nel Piano regionale di censimento la modalità di registrazione dei dati raccolti con i questionari censuari, scegliendo una sola tra le seguenti alternative:

- a) a cura degli Uffici regionali di censimento oppure, ove costituiti, degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento, ovvero in affidamento esterno;
- b) a cura dell'ISTAT.

2. L'ISTAT provvede alla registrazione dei dati raccolti per le aziende agricole rilevate nelle Regioni che adottano il modello a partecipazione integrativa.

Art. 19

Monitoraggio

1. Gli organi di censimento di cui agli articoli 11 e 12 curano, per l'ambito territoriale di competenza, il monitoraggio dell'andamento complessivo dell'attività censuaria, secondo le modalità stabilite dal Piano generale di censimento e dalle circolari emanate dall'ISTAT.

2. Per il monitoraggio delle operazioni censuarie, l'ISTAT si avvale anche delle Commissioni tecniche regionali e delle Commissioni tecniche territoriali, ove costituite.

Art. 20

Ruolo dei prefetti e dei sindaci

1. Dietro segnalazione dell'ISTAT, degli organi di censimento e delle Commissioni tecniche di censimento, i prefetti e i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, e dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Titolo IV

PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO

Art. 21

Modalità di selezione del personale

1. Ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'ISTAT, le Regioni e gli altri enti e organismi pubblici di cui al presente regolamento possono assumere, con tipologie contrattuali di lavoro flessibile e comunque non oltre il 2012, le professionalità necessarie all'espletamento delle diverse attività di censimento.

2. Dell'avvenuta selezione, assunzione o reclutamento di cui al comma 1 da parte dell'ISTAT, è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 22

Conferimento dell'incarico di rilevatore, coordinatore e responsabile

1. La nomina dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori è disposta dal competente organo di censimento in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano generale di censimento e dai Piani di censimento predisposti da ciascuna Regione.

2. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, i competenti organi censuari possono conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

3. L'Ufficio regionale di censimento sovrintende alla selezione e al reclutamento dei coordinatori, dei loro eventuali responsabili e dei rilevatori su tutto il territorio di competenza in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano generale di censimento.

4. I coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori si impegnano espressamente ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza loro assegnata dall'Ufficio di censimento che li ha nominati.

5. All'organo di censimento che li ha nominati spetta il compito di sollevare dall'incarico i coordinatori, i loro eventuali responsabili e i rilevatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.

Art. 23

Modalità di reclutamento

1. L'Ufficio regionale di censimento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, recluta i coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili mediante una o più delle seguenti modalità:

- a) selezione tra i dipendenti dell'amministrazione;
- b) selezione di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali;
- c) procedure selettive per il reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni;
- d) ricorso ad elenchi preesistenti ed efficaci formati tramite procedure selettive o altre forme previste dalle norme vigenti.

2. Nel Piano regionale di censimento ovvero nel Piano integrato di censimento debbono essere indicate le modalità di reclutamento che si intendono applicare.

3. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione, i rilevatori e gli eventuali coordinatori comunali sono reclutati dagli Uffici di censimento indicati dal Piano regionale di censimento secondo una o più modalità di cui al comma 1.

4. Nelle Regioni che adottano il modello organizzativo a partecipazione integrativa, i rilevatori e gli eventuali coordinatori comunali sono reclutati dagli Uffici comunali di censimento secondo una o più modalità di cui al comma 1.

Art. 24

Requisiti

1. I coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche, maturate in percorsi professionali idoneamente documentati quali:

- a) titolo di studio conseguito in discipline agrarie o statistiche (diploma o laurea) o titoli equipollenti;
- b) iscrizione agli albi professionali dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari e degli agrotecnici;
- c) svolgimento di attività professionale in istituti ed enti di istruzione, consulenza e assistenza tecnica, formazione e ricerca nel settore agricolo.

2. I coordinatori comunali e i rilevatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore; in quest'ultimo caso devono possedere una comprovata esperienza in materia di agricoltura o di zootecnia o in rilevazioni statistiche. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza e la capacità d'uso dei più diffusi strumenti informatici.

Art. 25

Compiti dei coordinatori e dei rilevatori

1. Il Piano generale di censimento stabilisce i compiti dei:

- a) coordinatori intercomunali di censimento;
- b) eventuali loro responsabili;
- c) eventuali coordinatori comunali;
- d) rilevatori.

2. I coordinatori, gli eventuali loro responsabili e i rilevatori di cui al comma 1 sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Essi, in quanto incaricati di un pubblico servizio, sono tenuti all'osservanza del segreto di ufficio ai sensi all'articolo 326 del codice penale.

3. È fatto divieto ai rilevatori, in occasione delle operazioni di rilevazione, di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti da ISTAT o comunque eccedenti l'oggetto dell'indagine.

Art. 26

Trattamento economico e copertura assicurativa

1. Il trattamento economico dei coordinatori e dei rilevatori è determinato dagli organi di censimento in relazione alla tipologia di contratto stipulato ed in vigore con ciascuno di essi.

2. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori scelti tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività censuarie fuori dell'orario di lavoro, ovvero reclutati con contratti di lavoro autonomo, sono coperte da un'assicurazione integrativa stipulata dall'ISTAT contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidità permanente.

Titolo V

TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Art. 27

Obbligo di risposta

1. È fatto obbligo alle unità di rilevazione di cui all'articolo 3 di fornire tutti i dati loro richiesti mediante il questionario di rilevazione.

2. La mancata fornitura dei dati, da accertarsi da parte dei competenti Uffici di censimento con le modalità di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le unità di rilevazione di cui all'articolo 3 che non siano state interpellate per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario delle operazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e resi noti al pubblico con le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'Ufficio di censimento competente per territorio, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende agricole e zootecniche.

Art. 28

Segreto statistico e protezione dei dati personali

1. Il segreto sui dati raccolti in occasione del censimento è tutelato ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Le operazioni di censimento che comportano trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale.

3. I responsabili degli Uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 29

Comunicazione dei dati

1. Al fine di promuovere l'utilizzo dei dati censuari da parte delle pubbliche amministrazioni territoriali, l'ISTAT comunica, a titolo gratuito, agli Uffici di statistica delle Regioni e Province autonome, delle

Province e dei Comuni facenti parte del Sistema statistico nazionale, i dati personali, comprensivi degli elementi identificativi diretti, relativi alle unità censite che abbiano il centro aziendale o almeno un terreno aziendale nel territorio di rispettiva competenza. Dati ulteriori possono essere comunicati in conformità all'articolo 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e secondo le modalità stabilite dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9, del Comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. La comunicazione dei dati ai soggetti del Sistema statistico nazionale diversi da quelli indicati al comma 1 è effettuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale e secondo le modalità stabilite dalla direttiva 20 aprile 2004, n. 9, del Comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. In relazione alle amministrazioni non facenti parte del Sistema statistico nazionale che abbiano costituito l'Ufficio di censimento ai sensi del presente regolamento, l'ISTAT comunica al predetto ufficio, a titolo gratuito e previa motivata richiesta connessa al proprio fabbisogno istituzionale informativo, i dati personali, privi di elementi identificativi diretti, relativi alle unità censite che abbiano il centro aziendale o almeno un terreno aziendale nel territorio di rispettiva competenza. È fatto obbligo agli Uffici di censimento delle medesime amministrazioni di procedere al trattamento dei dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e alle direttive e atti di indirizzo del Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

4. Gli uffici delle amministrazioni di cui al presente articolo e le amministrazioni di cui al comma 3 sono tenuti, nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, a utilizzare i dati acquisiti in base al presente articolo per esclusive finalità statistiche, a non comunicarli a terzi, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, e ad adottare le misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30

Diffusione dei dati

1. Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura economica e occupazionale del sistema agricolo e zootecnico del Paese con un dettaglio territoriale idoneo a soddisfare le esigenze informative che sono alla base della rilevazione censuaria, l'ISTAT rende disponibili i dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura relativi alla consistenza delle aziende agricole e alle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 4, anche in forma disaggregata, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

2. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello organizzativo ad alta partecipazione e che effettuano la registrazione dei dati a cura dell'Ufficio regionale di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento sono autorizzate a diffondere i dati provvisori, secondo modalità e tempi concordati con l'ISTAT, in conformità al piano di diffusione dei dati provvisori stabilito dal medesimo istituto.

Art. 31

Pubblicità

1. L'informazione al pubblico relativa agli obblighi e alle modalità per la raccolta dei dati è effettuata da ciascun Comune mediante affissione di apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT.

2. Il manifesto ufficiale, di cui comma 1, e gli altri eventuali mezzi di informazione e pubblicità forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicità e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) ed i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute più efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonché l'utilizzazione da parte della collettività dei dati pubblicati.

4. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attività di cui al comma 1.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32

Contributi agli Uffici regionali di censimento

1. Alle Regioni e alle Province autonome è corrisposto un contributo forfettario commisurato al numero standard di coordinatori intercomunali di censimento determinato dal Piano generale di censimento.

2. Alle Regioni e alle Province autonome è altresì corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 17.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di Comuni della Regione o della Provincia autonoma. Nel caso la Regione o Provincia autonoma adotti il modello ad alta partecipazione il contributo viene ad essa corrisposto nella misura del 100 per cento. Nel caso la Regione o la Provincia autonoma adotti il modello a partecipazione integrativa il contributo forfettario viene ad essa corrisposto nella misura del 10 per cento.

3. Alle Regioni e alle Province autonome è corrisposto un contributo forfettario per un importo massimo complessivo di 10.000.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di battute utili. Il predetto contributo viene corrisposto nella misura del 100 per cento nel caso la Regione o la Provincia autonoma scelga di registrare i dati a cura degli Uffici regionali di censimento o degli Uffici territoriali di censimento o degli Uffici comunali di censimento e nella misura del 40 per cento nel caso di affidamento della registrazione a ditta da ciascuna di esse incaricata. Il contributo non spetta alle Regioni o alle Province autonome che, ai sensi dell'articolo 18, scelgono la registrazione a cura dell'ISTAT.

Art. 33

Contributo agli Uffici territoriali di censimento

1. Agli Uffici territoriali di censimento è corrisposto un contributo forfettario, onnicomprensivo, per un importo massimo complessivo di 1.500.000 euro, ripartito dall'ISTAT in base al numero di Comuni appartenenti al territorio di competenza dell'ufficio. Qualora nel modello organizzativo ad alta partecipazione il Piano regionale di censimento non preveda la costituzione degli Uffici territoriali di censimento, il contributo viene corrisposto alla Regione o Provincia autonoma.

Art. 34

Contributo variabile agli organi di censimento

1. Alle Regioni e alle Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione, nonché ai Comuni delle Regioni e delle Province autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa è corrisposto un contributo forfettario determinato in base al numero delle unità censite.

2. Le Regioni e le Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione stabiliscono nel Piano regionale di censimento i criteri per la ripartizione dei fondi tra gli Uffici di censimento da costituire nel territorio regionale o provinciale.

Art. 35

Gestione dei fondi e oneri finanziari

1. L'ISTAT eroga agli organi censuari anticipazioni sui contributi previsti dagli articoli 32, 33, e 34, calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, secondo parametri definiti dall'ISTAT mediante apposite circolari. Ulteriori oneri sostenuti dagli organi di censimento restano a carico dei loro bilanci.

2. Le amministrazioni destinatarie dei contributi tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione. Con apposita circolare l'ISTAT definisce le modalità di rendicontazione delle spese censuarie secondo criteri di contabilità analitica.

3. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie, entro il tetto di spesa pari ad euro 128.580.000, si provvede ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010

Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 280

NOTE

Entrata in vigore del provvedimento: 28/09/2010

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) è il seguente:

«2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.».

- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e successive modificazioni è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.

- Il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'U.E. 1° dicembre 2008, n. L 321.

- Il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole è pubblicato nella G.U.C.E. 5 marzo 1979, n. L 54.

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con

la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

- Per il regolamento (CE) 19 novembre 2008 n. 1166/2008 e per il regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 n. 357/79 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

- Si riporta l'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee):

«Art. 17 (6° Censimento generale dell'agricoltura). -

1. In considerazione della necessità e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, è autorizzata la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, le modalità di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.

3. Per le Regioni individuate dal regolamento di esecuzione come affidatarie di fasi della rilevazione censuaria, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione del censimento, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel regolamento di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi dei commi 1 e 2, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte ai sensi dell'art. 19, comma 2. A tale fine le risorse sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento all'ISTAT».

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati):

«Art. 10. - Con legge provinciale è stabilito l'ordinamento dell'Ufficio di statistica garantendone la piena indipendenza dagli organi provinciali. L'ufficio stesso svolge i compiti ad esso attribuiti dalla legge provinciale per le materie di competenza delle province autonome. Per gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si applica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

Gli uffici di cui al comma 1 fanno parte del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e corrispondono direttamente con l'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e con gli altri uffici del sistema stesso.

Fatta eccezione per le rilevazioni di carattere campionario non aventi rappresentatività a livello regionale e di quelle derivanti da atti amministrativi ed effettuate direttamente dall'organo titolare della rilevazione attraverso propri uffici ed organi, gli uffici di cui al comma 1, nell'ambito del Sistema statistico nazionale, effettuano in particolare curando, salvo diversa intesa, la verifica, la correzione e la memorizzazione dei dati

rilevati - i censimenti e le altre rilevazioni previste dal programma statistico nazionale in conformità alle direttive tecniche disposte dall'ISTAT e dagli organi titolari delle rilevazioni, avvalendosi anche degli altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti sul rispettivo territorio provinciale.

Gli uffici di cui al comma 1 definiscono, con l'ISTAT o con gli altri organi titolari delle rilevazioni, intese tecniche per specificare, tenendo conto delle particolari esigenze locali, modalità organizzative in relazione ai censimenti e alle altre rilevazioni disposte sul territorio delle province autonome dall'ISTAT e in relazione alle rilevazioni disposte da altri uffici del Sistema statistico nazionale, direttamente o in collaborazione con l'ISTAT.

I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli uffici di statistica delle province autonome, previste dal programma statistico nazionale, sono trasmessi nei termini previsti all'ISTAT o agli altri uffici del sistema statistico nazionale titolari delle rilevazioni stesse con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I medesimi prodotti, una volta validati nella loro attendibilità dai rispettivi responsabili degli uffici di statistica delle province autonome, possono essere pubblicati e divulgati dagli uffici stessi, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. I dati elementari delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e riferiti al territorio di competenza, una volta validati dall'organo titolare delle rilevazioni, sono tempestivamente trasmessi agli uffici di statistica delle province autonome.

Gli uffici di cui al comma 1 assicurano il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici quali individuate dall'ISTAT ed esercitano nel rispettivo territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.

In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici provinciali di cui al comma 1, l'ISTAT, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, provvede direttamente o attraverso altri organi del Sistema statistico nazionale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

In caso di gravi inadempimenti o di impossibilità temporanea di regolare espletamento delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale da parte degli uffici statistici degli enti di livello subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione di un termine idoneo per la rimozione dell'inadempimento o delle cause del non regolare funzionamento, gli uffici provinciali di cui al comma 1 provvedono direttamente o attraverso altri uffici del Sistema statistico nazionale operanti nel territorio provinciale, per il periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.

Restano ferme le disposizioni di cui al titolo III della legge 11 marzo 1972, n. 118.

L'ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento è soppresso.

Il personale in servizio in tale ufficio alla data di entrata in vigore del presente decreto viene messo, a sua richiesta, a disposizione della provincia di Trento o di quella di Bolzano ed ha diritto a chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che, a seguito della soppressione del predetto ufficio, disciplini l'inquadramento del personale che abbia chiesto il trasferimento alla provincia stessa; la messa a disposizione ha luogo fino alla scadenza del termine per chiedere trasferimento e comunque, per il personale che ha chiesto il trasferimento, fino all'inquadramento nel ruolo provinciale.

Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. Le spese per il pagamento delle competenze al personale messo a disposizione delle province sono a carico del bilancio dell'Istituto centrale di statistica, salvo rivalsa nei confronti delle province medesime.».

Note all'art. 13:

- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222.

Note all'art. 16:

- Si riporta l'art.15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):

«Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede:

a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.

Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.».

Note all'art. 20:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006 n. 180 (Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 3, e successive modificazioni) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2006, n. 113.

- Si riporta l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.:

«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari

alla loro attuazione. 4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

Note all'art. 21:

- Per i commi 2 e 4 dell'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 si rimanda alla nota all'art. 2.

Note all'art. 25:

- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):

«Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica). - 1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.».

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Note all'art. 27:

- Si riportano gli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):

«Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma

stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.».

«Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT».

Note all'art. 28:

- Per l'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) si rinvia alla nota all'art. 25.

- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:

«Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.».

- Si riporta l'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

«Art. 29 (Responsabile del trattamento). - 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente. 2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite

verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.».

Note all'art. 29:

- Si riporta l'art. 8 del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A/3 al decreto legislativo n. 196/2003):

«Art. 8 (Comunicazione dei dati tra soggetti del sistema statistico nazionale). - 1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del Sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.

2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del Sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.

3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge e successive modificazioni e integrazioni.».

- La direttiva 20 aprile 2004, n. 9 (Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300.

- Si riporta l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400):

«Art. 17 (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica). - 1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) da un rappresentante dell'UPI;

e) da un rappresentante dell'Unioncamere;

f) da tre rappresentanti dell'ANCI;

g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

h) dal direttore generale dell'ISTAT;

i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera i) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque

dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.».

- Si riportano gli articoli, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, in materia di misure minime di sicurezza) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

«Art. 31 (Obblighi di sicurezza). - 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.».

«Art. 32 (Particolari titolari). - 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'art. 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

«Art. 33 (Misure minime). - 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.».

«Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato

B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti

e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.».

«Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.».

«Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».

Note all'art. 30:

- Si riporta l'art. 4, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale (Allegato A/3 al decreto legislativo n. 196/2003).

«Art. 4 (Criteri per la valutazione del rischio di identificazione). - 1. (Omissis).

2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.».

Note all'art. 31:

- Si riportano l'art. 17, comma 1, lettera g) e i) e l'art. 21, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.:

«Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti dall'imposta:

a) - f) (omissis);

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) (omissis);

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.».

«Art. 21 (Esenzioni dal diritto). - 1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) - e) (omissis);

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;».

Note all'art. 35:

Per l'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito nella legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) si rinvia alla nota all'art. 2.